
Circolare n.2 del 20 gennaio 2025



Ancona Via I Maggio 150/b
0712916209 – 0712916410
e-mail : segreteria@studiocolasciulli.com

IN BREVE

- Le novità della Manovra 2025 per i bonus edilizi
- Il "ravvedimento operoso" dei contributi INPS
- Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo con nuove regole dal 1° gennaio 2025
- Dal 2025 spettano 60 giorni per definire gli avvisi bonari
- Cripto-attività: novità alla disciplina fiscale 2025
- ISEE 2025: limiti per le agevolazioni

APPROFONDIMENTI

- I bonus edilizi 2025
-

IN BREVE

AGEVOLAZIONI

Le novità della Manovra 2025 per i bonus edilizi

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi dal 54 a 56

La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulle misure in materia di detrazioni edilizie, da un lato **prorogando alcune misure e dall'altro ridimensionando alcune agevolazioni.**

Non è stato prorogato il cosiddetto "Bonus verde" e, solo per il 2025, è previsto un nuovo "Bonus elettrodomestici", un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B), prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Vedi l'Approfondimento

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il "ravvedimento operoso" dei contributi INPS

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

La riforma del sistema sanzionatorio, entrata in vigore dal 1° settembre 2024, coinvolge anche i contributi previdenziali.

La normativa non ha efficacia retroattiva e dunque si applica alle **violazioni commesse dal 1° settembre 2024.**

Una delle principali novità riguarda la possibilità di ricorrere ad una procedura, simile al ravvedimento operoso, per **rimediare alle omissioni contributive** consistenti nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

In questi casi il soggetto obbligato può infatti ora "ravvedersi" spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e versare, in un'unica soluzione, i contributi entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di pagamento. Così facendo potrà beneficiare di una riduzione della sanzione che è normalmente fissata al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti e che in caso di ravvedimento spontaneo viene ridotta al solo tasso ufficiale di riferimento, senza dunque la citata maggiorazione del 5,5%. La sanzione civile in ogni caso non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Resta invece sostanzialmente invariato il sistema sanzionatorio per l'ipotesi di evasione contributiva.

INPS ha pubblicato sul suo sito internet un "simulatore" (<https://servizi2.inps.it/servizi/WebApplicationSimulatoreCSU>), che consente di calcolare l'importo delle sanzioni civili dovute per i giorni di ritardo/omissione del versamento dei contributi dalla data di scadenza legale alla data della simulazione.

RISCOSSIONE

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo con nuove regole dal 1° gennaio 2025

D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, art. 13

L'art. 13 del D.Lgs. n. 110/2024 ha introdotto significative novità a partire dal 1° gennaio 2025 in materia di dilazione di pagamento di somme iscritte a ruolo.

Istanze per somme di importo fino a 120 mila euro

Su **semplice richiesta** del contribuente che **dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di **importo inferiore o pari a 120.000 euro**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

- **84 rate mensili**, per le richieste presentate negli anni **2025 e 2026**;
- **96 rate mensili**, per le richieste presentate negli anni **2027 e 2028**;
- **108 rate mensili**, per le richieste presentate a decorrere **dal 1° gennaio 2029**.

Su richiesta del contribuente che **documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, invece, Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l'accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:

- da **85** a un massimo di **120 rate mensili**, per le richieste presentate negli anni **2025 e 2026**;
- da **97** a un massimo di **120 rate mensili**, per le richieste presentate negli anni **2027 e 2028**;
- da **109** a un massimo di **120 rate mensili**, per le richieste presentate a decorrere **dal 1° gennaio 2029**.

Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Istanze per somme di importo superiore a 120 mila euro

Nel caso di istanze per somme iscritte a ruolo di importo **superiore a 120 mila euro** (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente **deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l'accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, **fino ad un massimo di 120 rate mensili**.

La documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria

Le istanze per le quali è previsto l'obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sono quelle di importo superiore a 120 mila euro, oppure di importo fino a 120 mila euro per le quali vengono richieste più di 84 rate.

In questi casi l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve valutare la **sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria** e determinare il **numero massimo di rate concedibili** considerando:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l'Indice di Liquidità e l'Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l'Indice Beta per i condomini.

Nel caso di **soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi** o altro evento eccezionale che abbiano determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell'inagibilità totale dell'immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

La modulistica è accessibile sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Dal 2025 spettano 60 giorni per definire gli avvisi bonari

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo (in caso di liquidazione automatica) o a due terzi (in caso di controllo formale) gli avvisi bonari potranno essere definiti, con il pagamento della totalità delle somme o della prima rata, **entro 60 giorni dalla ricezione** (fino al 31 dicembre 2024 il termine era di 30 giorni).

Per gli avvisi bonari **recapitati direttamente all'intermediario** il termine per la definizione è fissato in **90 giorni dalla data di trasmissione telematica dell'invito**.

Resta fissato a 30 giorni il termine per pagare le imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

IMPOSTE DIRETTE

Cripto-attività: novità alla disciplina fiscale 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 21 a 29

Significative modifiche alla disciplina fiscale delle crypto-attività sono state previste dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), all'art. 1, commi da 21 a 29. Le crypto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente; la definizione include crypto-valute come Bitcoin ed Ether, ma anche token utilizzati per scopi specifici, come utility token e asset tokenizzati.

La modifica più rilevante riguarda l'**eliminazione della soglia minima di 2.000 euro**, finora prevista come **franchigia per la tassazione delle plusvalenze**. A partire dal 2025, qualsiasi plusvalenza derivante dalla compravendita di crypto-attività sarà quindi soggetta a imposizione fiscale, indipendentemente dal suo ammontare.

Per quanto riguarda le aliquote, il legislatore ha previsto un regime differenziato: **fino al 31 dicembre 2025 si manterrà l'attuale aliquota del 26%**, mentre **dal 1° gennaio 2026 l'imposizione aumenterà al 33%**. Questo incremento si applicherà sia alle plusvalenze che agli altri proventi derivanti da crypto-attività.

La normativa introduce anche una disposizione transitoria che consente la **rideterminazione del valore di acquisto delle crypto-attività possedute al 1° gennaio 2025**. I possessori potranno optare per sostituire il costo storico di acquisto con il valore alla predetta data, determinato secondo i criteri dell'art. 9 del TUIR. Tale opzione richiede il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% sul valore rideterminato, entro il 30 novembre 2025.

Per agevolare il versamento dell'imposta sostitutiva, è prevista la possibilità di rateizzazione in tre quote annuali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 30 novembre 2025. Su quelle successive saranno dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

Va evidenziato che la scelta di rideterminare il valore comporta una limitazione significativa: non sarà possibile utilizzare le eventuali minusvalenze derivanti da questa operazione ai fini della compensazione prevista dall'art. 68 del TUIR.

Il nuovo assetto normativo delinea quindi un sistema di tassazione più strutturato per le crypto-attività, caratterizzato dall'eliminazione delle soglie di esenzione e da un incremento del prelievo fiscale dal 2026. La possibilità di rideterminare il valore delle posizioni esistenti al 1° gennaio 2025 rappresenta un'opportunità di regolarizzazione, che andrà valutata considerando attentamente il rapporto tra il costo dell'imposta sostitutiva e i potenziali benefici fiscali futuri.

AGEVOLAZIONI

ISEE 2025: limiti per le agevolazioni

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.

Dall'**importo dell'ISEE** dipendono una serie di **agevolazioni** condizionate proprio al dato evidenziato dall'indicatore della situazione economica equivalente.

L'importo di riferimento non è unico ma varia in relazione al tipo di agevolazione.

Ecco una tabella di sintesi con i limiti ISEE 2025 delle principali agevolazioni collegate.

Limiti importo ISEE 2025	Agevolazione
6.000 euro	Bonus anziani non autosufficienti
10.140 euro	Supporto formazione e lavoro / INPS
8.052,75 euro	Carta Acquisti MEF
9.530 euro	Bonus sociale bollette per nuclei familiari fino a 3 figli a carico (20.000 euro per nuclei con almeno 4 figli a carico)
10.140 euro	Assegno di inclusione
15.000 euro	Carta Dedicata a Te per il sostegno della spesa alimentare
35.000 euro	Carta Cultura
40.000 euro	Bonus bebè

Altri bonus, quali per esempio il Bonus asili nido, prevedono agevolazioni diverse in base allo scaglione ISEE di riferimento.

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI

I bonus edilizi 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi dal 54 a 56

La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulle misure in materia di detrazioni edilizie, da un lato prorogando alcune misure e dall'altro ridimensionando alcune agevolazioni.

I bonus per il 2025:

Agevolazione	Misura	Spesa massima	Note
Bonus ristrutturazione	- Abitazione principale 50% - Altro immobile 36%	96.000 euro	Stop caldaie uniche a combustibili fossili
Ecobonus	- Abitazione principale 50% - Altro immobile 36%	30.000 - 60.000 euro	Stop caldaie uniche a combustibili fossili
Sismabonus	- Abitazione principale 50% - Altro immobile 36%	96.000 euro	
Superbonus	65%		
Bonus mobili	50%	5.000 euro	Solo per chi ha realizzato una ristrutturazione iniziata dal 1/1/2024
Bonus barriere architettoniche	75%	30.000 - 50.000 euro	

La Legge di Bilancio 2025 non ha prorogato il cosiddetto "Bonus verde".

Solo per il 2025 però è previsto un nuovo "**Bonus elettrodomestici**": un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B), prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di importo:

- pari al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico,
- fino a un massimo di 100 euro (elevato a 200 euro in caso di ISEE inferiore a 25.000 euro).

Per i **soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro** gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente relativo al numero di figli a carico. In particolare, l'importo base della detrazione è:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Senza figli il coefficiente è 0,5, 0,70 in presenza di 1 figlio, 0,85 2 figli, 1 più di 2 figli o almeno 1 con disabilità.